

**PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: LICHERI)

Roma, 9 aprile 2019

Sul disegno di legge:

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che esso contiene un complesso di misure, connesse con il possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, inerenti: - l'esercizio del *golden power* sulla stipula con soggetti esterni all'UE di accordi o contratti per l'acquisto di beni o servizi relativi alle reti di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G (articolo 1); - la disciplina, per il periodo transitorio di diciotto mesi, dei servizi degli istituti di credito e assicurativi prestati reciprocamente nei due Paesi (articoli 2-13); - lo *status* e i diritti dei cittadini soggiornanti nei reciproci Paesi (articoli 14-17); - l'autorizzazione all'aumento del capitale italiano nella BEI, in sostituzione di quello del Regno Unito (articolo 18), e ad aumenti di personale in vista della presidenza italiana del G20 (articolo 19); - la prosecuzione, previa autorizzazione della Commissione europea, del programma GACS di cartolarizzazione dei crediti deteriorati (articoli 20-23);

premesso che:

- in data 29 marzo 2017, il Regno Unito ha formalizzato l'intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e che il 29 marzo scorso, la *House of Commons*, ha respinto per la terza volta l'accordo di recesso del Regno Unito, concordato con l'Unione europea. A distanza di pochi giorni, il Parlamento ha messo ai voti e respinto 4 piani alternativi a quello del Governo: la permanenza nell'unione doganale, la permanenza nel mercato unico (modello Norvegia), la richiesta di un secondo referendum su qualsiasi piano approvato dal Parlamento e la richiesta di un ulteriore rinvio della Brexit o di revoca dell'articolo 50 in caso di rinvio non concesso, per evitare l'uscita senza un accordo;

- il Consiglio europeo del 21 marzo scorso ha stabilito che, in mancanza della ratifica britannica dell'accordo di recesso o in mancanza dell'approvazione di una precisa indicazione su come procedere (da sottoporre al Consiglio europeo), la data di recesso ex articolo 50 del TUE è fissata al 12 aprile 2019. In tale scenario, il Regno Unito uscirebbe senza un accordo e diventerebbe a tutti gli effetti uno Stato terzo, con la conseguente discontinuità nei rapporti con la UE. Il Presidente del Consiglio europeo Tusk ha convocato a tal fine un Consiglio straordinario per il 10 aprile 2019;

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

- il 3 aprile scorso, la Camera dei Comuni ha approvato la proposta di richiedere una estensione del procedimento previsto dall'articolo 50 del TUE oltre la data del 12 aprile fissata dal Consiglio europeo. La proposta dovrà essere approvata anche dalla Camera dei Lord e, per sortire effetti, dovrà essere accolta dal Consiglio europeo;

considerate le Comunicazioni della Commissione europea COM(2018) 880 e COM(2018) 890, relative al Piano d'azione in caso di recesso del Regno Unito dall'UE senza accordo (*no deal Brexit*), che contengono indicazioni inerenti lo *status* dei cittadini del Regno Unito soggiornanti negli altri Stati membri e viceversa (cfr. proposta di regolamento COM(2018) 745, che esenta i cittadini britannici dal visto per entrare nell'UE, salvo reciprocità), la prestazione reciproca di servizi finanziari e di assicurazione, il trasporto aereo con riguardo alle licenze di esercizio e i certificati di sicurezza aerea, il trasporto stradale, le dogane, i requisiti sanitari e fitosanitari, il trasferimento dei dati personali, e il sistema UE di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra;

osservato che sotto il profilo del rispetto della normativa europea vengono in rilievo:

- l'articolo 1 del decreto-legge in conversione, che novella la normativa in materia di poteri speciali dello Stato nei settori di rilevanza strategica, con particolare riferimento alla nuova tecnologia di comunicazione 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale. Al riguardo, si ricorda che il decreto-legge n. 21 del 2012, relativo al *golden power* a salvaguardia degli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e d'interesse nazionale, era stato adottato al fine di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2009/2255 secondo cui la normativa era lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali stabiliti agli articoli 43 e 56 del TFUE. Già nel 1997, per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea aveva adottato una apposita Comunicazione (97/C 220/06), con la quale ha affermato che l'esercizio di tali poteri deve essere attuato senza creare discriminazioni ed è ammesso se si fonda su "criteri obiettivi, stabili e resi pubblici" e se è giustificato da "motivi imperativi di interesse generale". In ogni caso, i poteri speciali devono rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire devono attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito;

- il capo III del decreto-legge (articoli 20-23), che consente la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti deteriorati (*non performing loans*) presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS - Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze), a tal fine utilizzando i meccanismi già disciplinati dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, cui sono apportate alcune modifiche. Al riguardo, si ricorda che il suddetto decreto del 2016 è frutto di un accordo, raggiunto con la Commissione europea, sul meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, senza violare la normativa europea sul divieto di aiuti di Stato. Tale normativa si inserisce nell'ambito del quadro normativo europeo delineato dalla Comunicazione della Commissione europea sul settore bancario, relativa

all'applicazione dal 1º agosto 2013 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2013/C 216/01) e dalla direttiva 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione delle banche (*Bank Recovery and Resolution Directive* - BRRD),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

Le disposizioni contenute nel decreto-legge in conversione stabiliscono importanti e urgenti misure di salvaguardia, in relazione ad alcuni dei settori problematici conseguenti al possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo. Si ritiene, tuttavia, che il provvedimento, che già si estende oltre l'ambito della stabilità finanziaria, recando disposizioni relative alle reti di comunicazione 5G, allo *status* e ai diritti dei cittadini italiani e britannici soggiornanti nei reciproci Paesi e agli aumenti di personale in vista della presidenza del G20, avrebbe dovuto affrontare le conseguenze derivanti dalla Brexit in modo più organico ed esaustivo, tenendo maggiormente conto delle indicazioni espresse a tale proposito dall'Unione europea.

Ettore Antonio Licheri